Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Venerdì 7 aprile — **Numero 82**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

REGIO DECRETO *16 febbraio 1922, n. 365, concernente l'abolizione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 del contratto 11 luglio 1907, relativo alla cessione dell'esercizio della ferrovia Brescia-Iseo, approvato con Regio decreto 21 luglio 1907, n. 386, circa il sistema delle tassazioni dei trasporti in base al cumulo delle distanze e circa l'esercizio economico.*

REGIO DECRETO *9 marzo 1922, n. 386, che estende tutte le disposizioni di legge concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano a parte della tenuta denominata Frattocchie - vocabolo Scompisciata - situata nel territorio di Marino.*

REGIO DECRETO *12 marzo 1922, n. 392, che modifica il trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa della R. guardia di finanza destinati in Tripolitania ed in Cirenaica.*

REGIO DECRETO *16 marzo 1922, n. 394, che dichiara di pubblica utilità il progetto di costruzione di opere di irrigazione redatto il 30 gennaio 1917 dal Consorzio di irrigazione di sinistra d'Adige con sede in Pescantina.*

REGIO DECRETO *che inscrive alcuni tronchi nell'elenco delle strade provinciali di Roma.*

REGIO DECRETO *che cancella dall'elenco delle strade provinciali di Genova il tratto fra S. Martino d'Albaro ed il ponte sul torrente Sturla.*

RELAZIONI e REGI DECRETI *per gli scioglimenti dei Consigli comunali di Valle Agricola (Caserta), di Maddaloni (Caserta), di Conversano (Bari).*

Disposizioni diverse.

Ministero di agricoltura: Graduatoria per il concorso alla scuola mineraria di Agordo — *Ministero per l'industria e il commercio*: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero del tesoro*: Smarrimenti di ricevuta — Rettifiche d'intestazione.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 365 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 21 luglio 1907, num. 386, col quale fu approvato e reso esecutivo il contratto 11 luglio 1907, per la concessione alla Società nazionale di ferrovie e tramvie dell'esercizio della ferrovia Brescia-Iseo;

Vista la domanda 30 dicembre 1921, della predetta Società nazionale di ferrovie e tramvie, intesa ad ottenere che, a deroga di quanto è prescritto dall'ultimo comma dell'art. 10 del ricordato contratto 11 luglio 1907, venga disposto che le tassazioni, dal 1° gennaio 1922, sieno da effettuarsi in base al sistema dei percorsi separati, come si verifica per tutte le altre ferrovie concesse all'industria privata;

Considerata la opportunità che, in dipendenza della effettuata modificazione del regime tariffario delle ferrovie concesse alla industria privata allacciate alla rete statale - sulla base della nuova tariffa per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato - edizione 1° gennaio 1922 - e in dipendenza della istituzione dell'ufficio del controllo comune, venga uniformato anche il sistema delle tassazioni, togliendo la eccezione del sistema del cumulo delle distanze, in vigore sulla ferrovia suddetta;

Considerato ancora che tale provvedimento è più specialmente consigliato in questo periodo di riordi-

namento interno delle aziende dei pubblici servizi di trasporto da prevalenti ragioni di semplificazione delle operazioni delle tassazioni e dei controlli; e dalla convenienza di realizzare, nei limiti del possibile, la maggiore conseguibile economia di lavoro e di prestazione d'opera.

Ritenuto che il provvedimento di cui trattasi, mentre permette una notevole semplificazione amministrativa, costituisce nei suoi effetti pratici un beneficio concreto per la Società interessata, risolvendosi in un inasprimento di tariffa, beneficio che giudicasi opportuno di accordare in conto dei compensi per i maggiori oneri di equo trattamento, di caro viveri e di caro esercizio, che si andranno prossimamente a liquidare;

Considerato ancora che, in dipendenza del R. decreto legislativo 9 giugno 1921, n. 788, le ferrovie dello Stato, a partire dal 21 luglio 1921, hanno disposto l'abolizione del regime tariffario dell'esercizio economico sulle linee dello Stato ove questo aveva applicazione, e quindi anche sulla linea Brescia-Cremona, che fa parte della linea di traffico Iseo-Brescia-Cremona, e che in conseguenza di ciò si rende opportuna e necessaria l'abolizione del regime economico anche sulla linea Brescia-Iseo, in esercizio della Società nazionale di ferrovie e tramvie, per uniformità di trattamento, e per il fatto che costantemente la detta linea è stata considerata, per quanto riflette il regime tariffario, come incorporata alla rete statale;

Ritenuto che tale provvedimento, consistente in un considerevole inasprimento di tariffa, determina un notevole beneficio finanziario alla Società esercente, beneficio che giudicasi parimenti opportuno di accordare in conto dei compensi per i maggiori oneri di equo trattamento, di caro viveri e di caro esercizio che si andranno prossimamente a liquidare;

Visti i decreti Luogotenenziali 23 aprile 1918, n. 560; 6 ottobre 1918, n. 1587, e 25 marzo 1919, n. 467, i quali dànno facoltà al Governo di consentire modificazioni e inasprimenti di tariffe; ovvero riduzioni di programmi di servizio, il cui effetto utile per le Aziende è da porsi a calcolo nella valutazione degli oneri compensabili di qualsiasi natura;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 10 (ultimo comma) del contratto 11 luglio 1907, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 386 relativo alla cessione dell'esercizio della ferrovia Brescia-Iseo, relativamente al sistema delle tassazioni in base al cumulo delle distanze, a datare dal 1° gennaio 1922.

Restano parimenti abrogate le disposizioni contenute nell'art. 10 del contratto 11 luglio 1907 sovra citato, per quanto riferiscesi all'esercizio economico della linea Brescia-Iseo, a partire dal 1° gennaio 1922, con riserva di ripristinare la validità delle disposizioni medesime, nella eventualità che sulla rete dello Stato, in avvenire, rientrino in vigore le tariffe economiche abolite con il R. decreto legislativo 9 giugno 1921, n. 788.

Il beneficio che sarà per derivare alla Società esercente della ferrovia suddetta dai provvedimenti suindicati sarà tenuto a calcolo nella valutazione degli oneri di qualsiasi natura compensabili a norma delle vigenti disposizioni, a favore della ferrovia medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 386 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Vista la deliberazione in data 22 aprile 1920 della Commissione di vigilanza per il bonificamento dell'Agro romano;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutte le disposizioni di legge concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano, sono estese alla tenuta denominata Frattocchie (parte) - vocabolo Scompisciata - situata nel territorio del comune di Marino, intestato in catasto rustico di Marino a Bernabei Alfredo e Quirino alla partita 2217 e numeri particellari 752 sub. *A*, 765, 766 sub. *A*, 767 sub. *A*, 768 sub. *A*, 769, 770, 771 sub. *A*, 772, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791 sub. 1 *A*, 791 sub. 2, 792 *A*, 793 sub. *A*, 931, 1135, 1142, 1143, 1167 sub. *A*, 1174 sub. *A*, 1175, per una superficie di ettari 43, are 92, e confinante con la via provinciale per Marino, che si distacca dalla via Appia Nuova, con la strada ferrata Roma-Velletri e con la via Appia Nuova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 392 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti i nostri decreti 22 gennaio 1914, n. 147, e successive modificazioni, 23 agosto 1914, n. 1000, 11 agosto 1920, n. 1186 e 7 aprile 1921, n. 760;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 4 del R. decreto 7 aprile 1921, n. 760, è sostituito col seguente:

« I sottufficiali e militari di truppa della R. guardia di finanza da destinare in Tripolitania ed in Cirenaica debbono essere celibi o vedovi senza prole. E' fatta eccezione pei marescialli addetti, in modo permanente, a servizi speciali non d'Istituto, i quali possono essere ammogliati e, col consenso del governatore, convivere in Colonia con le proprie famiglie ».

Art 2.

Al trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa della R. guardia di finanza destinati in Tripolitania ed in Cirenaica risultante dalla tabella di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 11 agosto 1920, numero 1186 è sostituito il seguente, con effetto dal 1° giugno 1920 pel personale della Tripolitania, e dal 10 marzo 1921 per quello della Cirenaica:

a) paga ed indennità di grado; quelle dovute nel Regno e con le stesse norme.

b) premio di destinazione in Colonia, soprassoldo giornaliero coloniale e razione ordinaria giornaliera, nella misura e con le norme stabilite pei militari di grado corrispondente dell'arma dei carabinieri Reali in Libia, il premio di destinazione sostituisce quello di arruolamento nei RR. corpi di truppe coloniali dovuto ai militari dell'arma;

c) indennità di alloggio nella misura stabilita pei pari grado, nel Regno, e con le stesse modalità;

d) premio di rafferma coloniale: in misura corrispondente a quella del premio di rafferma coloniale dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, in Libia, e con le stesse norme.

Art. 3.

Dalla data in cui si inizierà, in virtù del presente decreto, la corresponsione della razione viveri in natura o del suo corrispettivo in contanti, sono applicabili ai sottufficiali (compresi i marescialli) e militari di truppa di cui ai precedenti articoli le disposizioni che regolano la corresponsione delle indennità di caroviveri dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali, in Libia, provvisti pure di razione viveri in natura od in contanti.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA — PEANO — BERTONE

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 394 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 24 agosto 1921, colla quale il Consorzio di irrigazione di sinistra d'Adige, con sede in Pescantina (Verona), costituito con atto pubblico 22 settembre 1919, rogito Battisti, chiede che ai sensi dell'art. 4 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, sia dichiarata di pubblica utilità ed obbligatoria la costituzione dei canali e delle opere previste nel progetto tecnico 30 gennaio 1917 dell'ing. De Stefani, per l'esecuzione del quale il Consorzio ottenne la concessione di derivazione d'acqua dal fiume Adige con decreto Reale 5 ottobre 1920, e chiede inoltre di essere pareggiato, agli effetti dell'obbligatorietà per i dissenzienti, ai Consorzi di bonifica di seconda categoria, avendo già raggiunto l'adesione volontaria dei proprietari di 1700 ettari, in confronto al comprensorio di ettari 2600 da irrigare con le opere progettate;

Vista la legge 29 maggio 1873, n. 1387;

Veduto il testo unico delle leggi per l'irrigazione approvato con R. decreto 22 luglio 1920, n. 1154;

Veduto l'art. 4 della legge 20 agosto 1921, n. 1177;

Veduti gli articoli 34 e 35 del decreto-legge Luogotenenziale 3 agosto 1918, n. 1255;

Sentito il Comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il progetto di costruzione di opere di irrigazione presentato al Ministero di agricoltura dal Consorzio di irrigazione di sinistra d'Adige con sede in Pescantina (Verona), redatto il 30 gennaio 1917 dall'ing. De Stefani, la cui spesa complessiva è prevista in lire dieci milioni, è dichiarato di pubblica utilità, e la costruzione di quell'opera di grande irrigazione è dichiarata obbligatoria agli effetti dell'art. 4 della legge 20 agosto 1921, n. 1177.

Art. 2.

Il concorso dello Stato nelle spese per la esecuzione del progetto suddetto è determinato in L. 3.333.333,33.

Tale concorso verrà pagato ratealmente al Consorzio in base a stati di avanzamento dei lavori, che verranno rilasciati dall'ufficio del genio civile di Verona, e che dovranno accertare una spesa effettiva per lavori già eseguiti almeno tripla della rata del concorso statale di cui verrà invocato il pagamento.

Il pagamento della prima rata non potrà essere invocato dal Consorzio, se non quando sia stata stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura la spesa pel concorso statale sopra determinato, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 agosto 1921, n. 1177.

L'ultima rata non potrà essere pagata al Consorzio se non dopo il collaudo finale dell'opera, che dovrà accertare una spesa complessiva non inferiore a quella prevista in L. 10 milioni, salvo riduzione proporzionale della rata stessa, qualora la spesa effettiva risultasse minore.

Art. 3.

Il Consorzio predetto è riconosciuto agli effetti dell'obbligatorietà per tutti i proprietari di terreni inclusi nel comprensorio allegato al progetto, quale Consorzio di irrigazione obbligatorio pareggiato ai Consorzi di bonifica di 2ª categoria agli effetti dell'art. 35 del decreto-legge Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1355.

Art. 4.

Il Consorzio provvederà alla estensione, all'esecuzione e manutenzione delle opere di irrigazione, alla formazione del ruolo dei proprietari di terreni inclusi nel comprensorio di irrigazione e obbligati a ricevere acqua a scopo irriguo, al ratizzo delle spese fra i consorziati e all'assegnazione, a ciascuna di essi, della quantità di acqua occorrente alla sua proprietà.

La quota di contributo posta a carico di ciascuna delle proprietà interessate, sarà riscossa con ruolo reso esecutivo dal prefetto, salvo ricorso al Ministero di agricoltura, il quale provvederà sentito il Comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — RICCIO — DELLO SBARBA — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 21 giugno 1905, 2 luglio 1912, 13 febbraio 1914, 22 maggio 1914, 11 luglio 1919, con le quali il Consiglio provinciale di Roma stabiliva di inscrivere nell'elenco delle proprie strade provinciali i seguenti tronchi:

a) Trevi-Filettino, dalla provinciale Tiburtina, tronco 4°, presso Arcinazzo, all'abitato di Filettino;

b) Flaminia-S. Oreste, da S. Oreste alla provinciale Flaminia presso la stazione di S. Oreste, della Tramvia Roma-Civitacastellana;

c) Massarella-Fabrica, dall'abitato di Fabrica all'incrocio delle due provinciali Massarella e Fabrica Borghetto;

d) Pedimontana-Braccio per Palestrina, dalla provinciale Pedimontana presso S. Rocco, alla Porta del Sole di Palestrina;

e) Ortana (Braccio stazione) dall'Ortana al piazzale esterno della stazione ferroviaria Viterbo-Civitacastellana;

f) S. Martino-Viterbo, dalla Cassia all'abitato di S. Martino al Cimino;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione delle suddette deliberazioni in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dai rispettivi certificati del segretario generale della Provincia 4 maggio 1915, 15 aprile 1921, e 6 maggio stesso anno;

Considerato che le strade di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) hanno i caratteri voluti dall'art. 13, lettera *d*) della legge organica sulle opere pubbliche per essere dichiarate provinciali; giacchè la prima di esse costituisce una linea di penetrazione in una zona estesa che allaccia diversi Comuni, ed è destinata a proseguire in provincia di Aquila mettendo capo, mercè la provinciale sublacense, alla ferrovia; la seconda costituisce il primo tratto di una congiungente la provinciale Flaminia con quella Tiberina, lungo il qual tratto si estrae

gran parte del materiale occorrente ai bisogni delle strade provinciali, mettendo pure capo alla ferrovia; la terza serve ad allacciare diversi Comuni con la provinciale Pedimontana e con la ferrovia; ed infine la quarta è un breve tratto di m. 63, prolungamento della provinciale Ortana, con la stazione di Viterbo;

Considerato invece che non si riscontrano i caratteri di provincialità nelle strade di cui alle lettere *c*) ed *f*) poichè la prima di queste è un breve tronco di m. 990 che congiunge l'abitato di Fabrica di Roma con l'incrocio di due provinciali, e non ha quindi un interesse rilevante per la generalità della Provincia, e quella di cui al numero *f*) serve ad allacciare il comune di San Martino in Cimino alla provinciale di Cassia, e quindi risulta di esclusivo interesse del detto Comune, nè la sua posizione saluberrima in una regione dove non mancano analoghe stazioni climatiche può giustificare la proposta classificazione;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, n. 2248;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono inscritte fra le provinciali di Roma le seguenti strade:

1. Trevi-Filettino, dalla provinciale Tiburtina, tronco 4°, presso Arcinazzo, all'abitato di Filettino.
2. Flaminia-Sant'Oreste da Sant'Oreste alla provinciale Flaminia presso la stazione di Sant'Oreste, della tramvia Roma-Civitacastellana.
3. Pedimontana-Braccio per Palestrina, dalla provinciale Pedimontana presso San Rocco, alla porta del Sole di Palestrina.
4. Ortana (braccio stazione), dall'Ortana al piazzale esterno della stazione ferroviaria Viterbo-Civitacastellana.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 5 febbraio 1920, con la quale il Consiglio provinciale di Genova ha stabilito di cancellare dall'elenco delle strade provinciali il tratto fra S. Martino d'Albaro (Via Sturla) ed il ponte sul torrente Sturla, fino al limite del confine di Quarto dei Mille (Via dei Mille);

Vista la deliberazione 16 luglio 1920, con cui il Consiglio comunale di Genova ha approvato l'inscrizione del tratto medesimo nell'elenco delle strade di quel Comune;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione della detta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato del segretario generale della stessa Provincia, 30 giugno 1921

Considerato che il tratto di strada suaccennato, per la sua esigua larghezza (metri 10) non corrisponde più ai bisogni dell'intenso traffico che vi si esercita, e conseguentemente l'Amministrazione comunale di Genova intende effettuarne la trasformazione e l'allargamento agli effetti del piano regolatore;

Che conseguentemente è pienamente giustificata la sua declassificazione da provinciale;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge 20 marzo 1865 allegato *F*) n. 2248 sui lavori pubblici;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' cancellato dall'elenco delle strade provinciali di Genova il tratto della lunghezza di m. 1928,58 fra San Martino d'Albaro (Via Sturla) ed il ponte sul torrente Sturla fino al limite del confine di Quarto dei Mille (Via dei Mille).

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 gennaio 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Valle Agricola (Caserta)

SIRE!

Da una inchiesta disposta dal prefetto di Caserta nel febbraio del corrente anno emersero gravi irregolarità nel funzionamento dell'Amministrazione del comune di Valle Agricola, soprattutto nel servizio di tesoreria affidato a persona inadatta e senza cauzione

L'Amministrazione ha completamente negletti e pregiudicati gli interessi comunali, ed ha commesso partigianerie ed arbitri.

Essendosi omessa la compilazione dei ruoli delle tasse ed imposte comunali, la deficienza di fondi ha esposto il Comune ad atti esecutivi da parte dei suoi creditori.

Tutti i servizi pubblici sono lasciati in deplorevole abbandono, specie quelli attinenti alla viabilità ed all'igiene; non si è dato corso a taluni verbali di contravvenzione a carico di amici e parenti; si son fatti licenziamenti arbitrari, di impiegati per fini partigiani, e si è trascurato di bandire il concorso per la nomina del segretario.

E poichè queste ed altre minori irregolarità furono contestate al Consiglio comunale, e le deduzioni formulate in proposito nell'adunanza del 23 luglio non sono state esaurienti, si rende indispensabile, siccome pure ha rilevato il Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 novembre u. s., lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Valle Agricola, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Adelchi Albanese, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 gennaio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Maddaloni (Caserta).

SIRE!

Un'inchiesta ordinata dal prefetto di Caserta sul funzionamento dell'Azienda comunale di Maddaloni ha posto in luce gravi irregolarità a carico degli amministratori che col loro operato hanno compromesso l'interesse dell'Ente.

Si è infatti da essi abusato di deliberazioni d'urgenza della Giunta municipale, rese d'esecuzione immediata per sottrarsi dal controllo del Consiglio comunale e delle autorità superiori; non sono state osservate le norme di contabilità dalla legge stabilite e vi è stato, in ripetute circostanze, indebito maneggio di denaro da parte di amministratori e di impiegati.

Il Comune, intanto, versa in gravissime condizioni finanziarie.

Gravi irregolarità sono state poi rilevate in quasi tutti i pubblici servizi, in materia di personale e di pubblici lavori, e nella gestione dell'annona.

Gli addebiti emergenti dalla relazione del funzionario inquirente sono stati contestati all'Amministrazione, la quale ha controdedotto con osservazioni che non valgono a distruggere gli addebiti stessi.

Ma poichè taluni provvedimenti dell'Amministrazione stessa, specie in materia di tasse comunali, hanno destato nella popolazione vivace malcontento e determinato e mantenuto vivo uno speciale fermento che costringe tuttora l'autorità ad eccezionali misure di pubblica sicurezza, si rende indispensabile, oltre che per le accennate ragioni e per la necessità di riassetto dell'azienda comunale, anche per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 gennaio 1922, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Maddaloni, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. dr. Giovanni Anelli è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 febbraio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Conversano (Bari).

SIRE!

Avendo nel luglio scorso quindici (fra i quali il sindaco ed alcuni assessori) dei trenta assegnati al comune di Conversano, rassegnate le dimissioni, la gestione della civica azienda venne in via provvisoria affidata ad un commissario prefettizio.

Successivamente altri cinque consiglieri rinunziarono anche essi al mandato.

Poichè non è possibile, date le condizioni dell'ordine pubblico, addivenire alla ricostituzione integrale della civica rappresentanza, a mente del primo comma dell'art. 280 della legge comunale e provinciale, si rende necessario procedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio, perchè questi possa, con più larghi poteri, fare opera di pacificazione fra i partiti locali.

Al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza del 20 corrente, l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Conversano, provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Pansini Francesco Saverio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Concorso per titoli

ai posti d'insegnante titolare di fisica, meccanica teorica ed applicata, costruzioni e geometria descrittiva e di insegnante titolare di aritmetica e geometria, algebra e trigonometria piana, nella Scuola mineraria di Agordo, bandito con decreto Ministeriale del 30 settembre 1921.

Graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al conseguimento del posto di insegnante di fisica, meccanica teorica ed applicata, costruzioni e geometria descrittiva:

Ing. Tomba Alberto — Dott.ª Penco Matilde — Ing. Gandolfo Vincenzo — Ing. Nencini Bartolomeo — Ing. Ferrazzi Luigi — Ing. Lacalamita Gaetano — Ing. Giannelli Benedetto — Ing. Civieri Alberto — Ing. Fimiani Biagio — Ing. Carpanelli Elio — Ing. Conti Augusto — Ing. dott. Muzii Vittorio — Ing. Tallarico Umberto — Ing. Celasco Luigi — Ing. Gennaro Michele — Ing. Cattaneo Antonio — Ing. Prati Aldo — Ing. Meli Cesare — Ing. Fiameni Alfredo — Dott. Panizza Giuseppe — Ing. Bianco Adolfo — Ing. Terranini Pietro — Ing. Scarpis Giuseppe — Ing. Jacono Aniello — Ing. Romanelli Francesco — Ing. Amati Filiberto — Ing. Piccione Angelo — Ing. Guidi Renato.

Graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al conseguimento del posto di insegnante di aritmetica, geometria, algebra e trigonometria piana:

Ing. dott. Muzii Vittorio — Dott. Catallotti Alfredo — Dott. Martin Ettore — Dott.ª Banzi Giuseppina — Dott. Battaglia Luigi — Dott.ª Sponzilli Gemma — Dott. Cardosi Raniero — Dott. Bontadi Lido — Ing. Tomba Alberto — Ing. Nencini Bartolomeo — Ing. Gandolfo Vincenzo — Ing. Lacalamita Gaetano — Ing. Civieri Alberto — Ing. Conti Augusto — Ing. Carpanelli Elio — Ing. Asprella Nicola — Ing. Celasco Luigi — Dott.ª Garibotto Eloisa — Dott. Rigillo Giuseppe — Ing. Gennaro Michele — Ing. Tallarico Umberto — Ing. Piccione Angelo — Ing. Prati Aldo — Ing. Meli Cesare — Ing. Bianco Adolfo — Ing. Fiameni Alfredo — Ing. Amati Filiberto — Ing. Cattaneo Antonio — Ing. Romanelli Francesco — Dott. Cesa Vittorio — Ing. Scarpis Giuseppe — Ing. Jacono Aniello — Ing. Pegazzano Anselmo — Ing. Terranini Pietro — Ing. Guidi Renato.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE

del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 4 aprile 1922.

(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	171 91	Dinari	—
Londra	82 76	Corone jugoslave	—
Svizzera	367 25	Belgio	160 50
Spagna	—	Olanda	7 185
Berlino	5 85	Pesos oro	—
Vienna	0 28	Pesos carta	—
Praga	36 —	New York	18 76

Oro 361 98

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	69 84	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 62	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (1ª *pubblicazione*). (El. n. 29).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numeri ordinali portati dalla ricevuta: 220 — Data della ricevuta: 10 giugno 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione della ricevuta: Durante Leopoldo fu Domenico — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 315, consolidato 3.50 0[0] decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data della ricevuta: 16 novembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno — Intestazione della ricevuta: Marchetti Eugenio fu Giovanni — Titoli del debito pubblico:

nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 20, consolidato 5 0[0, con decorrenza 1° luglio 1921

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 360 — Data della ricevuta: 11 febbraio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione della ricevuta: Meraglio Rosina di Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 1— Ammontare della rendita L. 112, consolidato 3,50 0[0, con decorrenza 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° aprile 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 32).

1ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0[0	250311	110 —	Nasticola *Lucio* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Franco Carmela fu Giuseppe, ved. di Nasticola Giuseppe, dom. a Napoli	Nasticola *Lucia* fu Giuseppe, ecc., come contro
»	233283	150 —	Tonali *Luigi* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Teresa Bocchiola fu Luigi, ved. Tonali, dom. a Villanterio (Pavia)	Tonali *Luigia* fu Luigi, minore, ecc., come contro
3.50 0[0	766279	7 —	Medana *Cesarina* di Giuseppe, nubile, dom. in Valduggia (Novara); con usufrutto vitalizio a Medana Giuseppe fu Lorenzo, dom. come sopra	Medana *Catterina-Cesarina-Albina* di Giuseppe, nubile, dom. in Valduggia (Novara); con usufrutto vitalizio, come contro
»	766277	7 —	Medana *Luigi* di Giuseppe, dom. in Valduggia (Novara); con usufrutto vitalizio come la precedente	Medana *Secondo-Luigi-Guido* di Giuseppe, ecc., come contro
»	399168	42 —	Medana Lorenzo, *Luigi*, Fioravante e *Cesarina* di Giuseppe, minori, sotto la patria potestà del padre, dom.ti in Bertagrina frazione di Valduggia (Novara); con usufrutto vitalizio come la precedente	Medana Lorenzo, *Secondo-Luigi*, Fioravante e *Catterina-Cesarina* di Giuseppe, minori, ecc., come contro
»	763331	140 —	*Saturino* Vincenzo di Giovanni, dom. a Licusati (Salerno)	*Saturno* Vincenzo di Giovanni, ecc., come contro
Cons. 5 0[0	144025	105 —	Leoni Iolanda fu Pietro, dom. a Rieti (Perugia)	Leoni Iolanda fu Pietro, *minore, sotto la patria potestà della madre Paternò Castello di Biscari Maria fu Francesco*, dom. come contro
»	228123	335 —	Giovinazzi *Mario* fu Ernesto, minore, sotto la patria potestà della madre Saltelli Maria Carmela fu Alfonso, ved. di Giovinazzi Ernesto, dom. in Roma	Giovinazzi *Carlo-Mario* fu Ernesto, minore, ecc., come contro
3,50 0[0	750240	220 50	Cantù *Natale* fu Luigi detto Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Virginia Rossi fu Pietro, ved. di Cantù Luigi, detto Giuseppe, dom. in Seregno (Milano), vincolata	Cantù *Augusto-Natale* fu Luigi, detto Giuseppe, ecc. come contro
Cons. 5 0[0	61097	650 —	Cantù *Natale* fu Luigi, detto Giuseppe, dom. a Seregno (Milano), vincolata	Cantù *Augusto-Natale* fu Luigi, detto Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà della madre Rossi Virginia fu Pietro, ved. di Cantù Luigi, detto Giuseppe*, dom. in Seregno (Milano)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 marzo 1922.

Il direttore generale: **GARBAZZI.**

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.